



Napoli 22 marzo 2024

Tavola rotonda

Il nuovo corso delle alternative al carcere tra prassi, problemi applicativi e ulteriori prospettive di riforma

Premessa.

Quando ho letto per la prima volta il decreto legislativo n. 150/2022 sono stato proprio contento: io e la piccola truppa dei miei colleghi della sorveglianza (poco più di 200 persone, a fronte di decine di migliaia di colleghi addetti al settore penale) abbiamo iniziato a sentirci meno soli.

Anche il giudice della cognizione è oggi chiamato ad applicare pene sostitutive di quella detentiva del tutto similari a quelle praticate in sorveglianza, e dunque a cimentarsi in giudizi prognostici in un'area di applicabilità che va ben oltre il limite del biennio valevole per la concessione della sospensione condizionale della pena, istituto peraltro anch'esso subordinato ad un giudizio prognostico, quantunque in genere scarsamente motivato.

La riforma Cartabia¹ rappresenta infatti l'occasione storica per l'avvio di un processo osmotico, quasi di necessario saldo, tra due settori della giurisdizione che si sono fin qui ignorati, se non guardati in cagnesco: per riprendere le parole usate proprio in questa sala da Marcello Bortolato un anno fa², e riprese ieri, *"...da una parte c'è il piano della cognizione, figlio prediletto della giustizia, ed suoi protagonisti, rispetto ad uno "scantinato" ove è collocata l'esecuzione della pena ed i suoi umili attori: la dicotomia tra fase del giudizio e la fase dell'esecuzione sta in buona parte tra la giustizia del processo ove si concentra ogni attenzione, esempio di sacralità e di garantismo, e la pena eseguita, che è quasi un figlio illegittimo di cui vergognarsi e che si tenta di nascondere..."*.

Di questa contrapposizione antinomica mi è sembrato segno l'atteggiamento iniziale di qualche Procura, che si era "chiamata fuori" rispetto all'attività amministrativa di

¹ Sui cui aspetti processuali appare molto utile la lettura di Biondi G., *"L'applicazione delle pene sostitutive di pene detentive brevi nella fase di cognizione del processo penale"*, www.sistemapenale.it, 2/2024; v. anche Lazzarini F., *"L'applicazione delle pene sostitutive nel patteggiamento tra iniziativa delle parti e poteri del giudice"*, *Diritto penale contemporaneo*, Rivista trimestrale, 2/2023.

² Lezione tenuta al corso della SSM intitolato *"Applicazione di esecuzione della pena: giudici della cognizione e della sorveglianza"*, Napoli, Castelcapuano, 16 febbraio 2023.



gestione delle pene sostitutive, posto che la competenza - ad esempio in materia di determinazione dell'inizio e del fine pena della misura domiciliare - la si voleva solo in capo alla magistratura di sorveglianza, quasi che le nuove pene sostitutive non fossero delle vere e proprie pene.

E' necessario invece ribadire **l'unitarietà dell'intero processo penale**, che inizia con la *notizia criminis* e termina non con il giudicato di condanna, ma solo con l'avvenuta espiatione della pena, secondo quanto afferma la Corte costituzionale (n. 313/1990): "...la necessità costituzionale che la pena debba tendere a rieducare, lungi dal rappresentare una generica tendenza riferita al solo trattamento, indica proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue: deve essere dunque espressamente ribadito che il precetto di cui al comma 3° dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie".

Un primo bilancio

La novità della legge Cartabia mi sembra abbia segnato un sostanziale fallimento nella previsione relativa all'applicazione della semilibertà sostitutiva: ce lo dicono le statistiche (al 29 febbraio di quest'anno risultavano in carico agli Uepe solo 12 semilibertà sostitutive).

Un assai modesto successo ha conseguito l'applicazione della nuova detenzione domiciliare sostitutiva (433 i soggetti in carico alla data del 29 febbraio 2024), contrariamente al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, i cui numeri appaiono abbastanza confortanti (2.043 i casi in carico al 29 febbraio 2024).

Non sono invece in grado di restituire dati statistici relativamente alle pene pecuniarie della multa e dell'ammenda, posto che le statistiche ministeriali non distinguono tra i casi di applicazione della sanzione pecuniaria come pena principale o come pena sostitutiva.

E non poteva che essere così, dal momento che la legge Cartabia non ha potuto accogliere la proposta della Commissione Lattanzi, che aveva incluso tra le pene sostitutive anche l'affidamento in prova al servizio sociale: appare infatti evidente che l'imputato assai difficilmente è indotto a prestare il suo consenso alle pene sostitutive



della semilibertà e della detenzione domiciliare ove possa coltivare la ragionevole aspettativa di chiedere e di ottenere dal Tribunale di sorveglianza la ben più favorevole misura dell'affidamento in prova al servizio sociale una volta che il pubblico ministero abbia sospeso l'esecuzione della condanna *ex art. 656, 5° comma c.p.p.* (l'assoluta convenienza a prestare il consenso c'è solo per i reati di cui alla lettera *a*) del 9° comma dello stesso articolo non ricompresi nel catalogo proibito dell'art. 4 *bis* o.p.: incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia aggravati, stalking aggravato dal 3° comma dell'art. 612 *bis* c.p., furto in abitazione e con strappo, tutte fattispecie per le quali non è consentita la sospensione dell'ordine di esecuzione).

La scarsa propensione a prestare il consenso alle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare ben si spiega con il fatto che i difensori del Distretto nel quale è stata pronunciata la sentenza di condanna sono generalmente ben informati circa i criteri adottati in materia dai singoli Tribunali di sorveglianza, e sono comunque più che in grado di suggerire ai loro assistiti la scelta di non prestare il consenso nel caso in cui esistano apprezzabili *chances* di ottenere l'affidamento in prova dopo la sospensione dell'ordine di carcerazione *ex art. 656, 5° comma c.p.p.*

Analoga osservazione dovrebbe in realtà valere anche per il giudice di cognizione: perché mai questi dovrebbe irrogare la semilibertà sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva ove ritenga che nel caso di specie il suo imputato appaia fin da subito meritevole di avere un domani l'affidamento in prova al servizio sociale ?

Senza contare che l'affidamento in prova al servizio sociale si può ottenere dallo *status libertatis* quando la pena, anche residua, sia uguale od inferiore ad anni 4: ove sia prestato il consenso alla semilibertà sostitutiva o alla detenzione domiciliare sostitutiva, l'affidamento in prova al servizio sociale si potrà invece richiedere solo una volta espiata la metà della pena (art. 47, comma 3 *ter* o.p.).

Non è difficile immaginare che si possa porre una **questione di legittimità costituzionale** per violazione del principio di eguaglianza tra la condizione di chi in cognizione sia stato ritenuto immeritevole di una pena sostitutiva, pur avendone prestato il consenso, e sia stato condannato alla pena della reclusione di anni 4, e la condizione di colui che abbia chiesto ed ottenuto una pena sostitutiva per una pena della stessa misura: il primo (destinatario in cognizione di una prognosi negativa) potrà chiedere e ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale direttamente dallo *status libertatis*, mentre il secondo, pur giudicato in cognizione (contrariamente al primo) meritevole di una pena sostitutiva, potrà aspirare alla concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena.



Problemi applicativi

A parte l'iniziale esitazione di alcune Procure nel prendere in carico la competenza per così dire amministrativa nella gestione delle pene sostitutive, i principali problemi che si incontrano nella prassi sono le modalità attraverso le quali i giudici della cognizione hanno iniziato a fare applicazione delle nuove pene sostitutive.

La mia prima impressione è che come in genere risultano scarsamente motivate le prognosi delle sentenze che concedono la sospensione condizionale della pena, la stessa scarsità di motivazione si comincia a vedere relativamente al giudizio prognostico cui è subordinata l'applicazione delle pene sostitutive.

Eppure il giudizio prognostico previsto per la sorveglianza dall'art. 47 o.p. per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (idoneità delle prescrizioni ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva) è sostanzialmente identico a quello oggi previsto dal 1° comma dell'art. 58 l.n. 689/1981 per la concessione delle pene sostitutive.

A parte gli errori di diritto (risultano applicazioni di pene sostitutive anche ad imputati maggiorenni per taluno dei reati elencati nel catalogo "proibito" di cui all'art. 4 *bis* o.p., quale ad esempio la violenza sessuale), alcune criticità emergono nei casi di applicazione delle pene sostitutive per reati di maltrattamenti o di atti persecutori (si tratta, come sopra rilevato, delle fattispecie in cui l'applicazione della pena sostitutiva è maggiormente ambita, perché consente di evitare una sicura carcerazione) senza avere richiesto l'indagine socio-familiare all'Uepe e alle forze dell'ordine le informazioni necessarie (richiamo a tal proposito il 3° comma del novellato art. 56 l.n. 689/1981, secondo cui il luogo di esecuzione della pena "deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa")³.

E' vero che l'art. 545 *bis* c.p.p. facoltizza ma non obbliga il giudice della cognizione ad acquisire tutto il patrimonio informativo che gli serve, ma l'acquisizione di tutte le informazioni del caso, non diversamente da quanto avviene in sorveglianza mediante l'istruttoria svolta d'ufficio dalle cancellerie, mi sembra indispensabile per la formulazione del giudizio prognostico cui anche il giudice della cognizione è tenuto:

³ Per i particolari problemi applicativi delle nuove pene sostitutive ai reati contrassegnati dalla violenza di genere, v. Cazzola S., "Le nuove pene sostitutive e il contrasto alla violenza di genere", in www.sistemapenale.it, 28 novembre 2023.



l'applicazione delle pene sostitutive *ex art. 58, 1° comma, l.n. 689/1981* può infatti avvenire quando le stesse “risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati”.

Da questo punto di vista non può ad esempio che destare qualche perplessità lo *“Schema operativo per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi”* siglato il 13 febbraio 2023 tra la Corte d'appello, il Tribunale ordinario, il Tribunale di sorveglianza, l'Ordine degli avvocati, la Camera penale e l'Uepe di Milano.

Vi si legge che “...la natura concordata della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano superflua o quanto meno più agevole l'istruttoria preliminare, fino ad evitare l'intervento preventivo dell'Uepe (che resta indispensabile solo in caso di semilibertà). In tal modo sia la seconda udienza di *sentencing* sia lo stesso programma preventivo dell'Uepe possono essere evitati in un rilevante numero di casi”.

Va benissimo richiedere la collaborazione degli avvocati, ma ipotizzare che di default possa essere evitato l'intervento dell'Uepe, mi sembra compromettere la possibilità di fondare un corretto giudizio prognostico.

Accade d'altronde che anche i giudici della cognizione più diligenti, che rinviando l'udienza ed acquisiscono l'indagine socio-familiare dell'Uepe, conducono un'istruttoria insufficiente a causa dell'omesso esame dei carichi pendenti *ex art. 60 c.p.p.*, del certificato delle iscrizioni *ex art. 335 c.p.p.* e delle relazioni dei servizi specialistici nei casi in cui l'imputato risulti tossico od alcol dipendente o risulti affetto da ludopatia.

Vi consegno un micro-dato che riguarda l'Ufficio di Sorveglianza di Udine, che ha però competenza su tutta la regione Friuli-Venezia Giulia, eccezion fatta per la città di Trieste: dal 1 gennaio al 29 febbraio di quest'anno sono pervenute 27 pene sostitutive (una semilibertà e 26 detenzioni domiciliari): nel giro di qualche giorno ne sono state già revocate 5 per gravi e reiterate violazioni delle prescrizioni (nel caso di una condanna per maltrattamenti la revoca ha fatto seguito a reiterati atteggiamenti di molestie e di minacce).

Questo per dire che la mia prima impressione è che il maggiore aspetto critico riguardi l'assenza di una valutazione complessiva della condizione della persona.

Desidero segnalare qualche altra criticità, di ordine pratico e non.



Le prime sono di ordine solo pratico, mentre l'ultima indica invece un evidente ed irragionevole difetto di coordinamento del nuovo sistema normativo delle pene sostitutive con quello proprio delle misure alternative alla detenzione.

1. L'entrata in vigore della riforma Cartabia ha sottratto ulteriori risorse alla magistratura di sorveglianza, nel senso che gli **uffici di esecuzione penale esterna**, che un tempo lavoravano esclusivamente per la sorveglianza, e che da più di 10 anni hanno dovuto ricalibrare la loro forza-lavoro a seguito dell'introduzione di istituti come la messa alla prova, devono oggi fronteggiare ulteriori impegni quali la redazione dei programmi di giustizia riparativa previsti in tema di sospensione condizionale della pena dall'ultimo comma dell'art. 163 c.p. e la gestione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, istituto che essi sono tenuti a prendere oggi in carico ai sensi del 1° comma dell'art. 63 l.n. 689/1981 in entrambe le ipotesi previste dalla legge (cioè quella in cui si tratti di pena sostitutiva di pena detentiva e quella che derivi da conversione di pena pecuniaria non pagata per insolvibilità del condannato): ciò comporterà la necessità di ricalibrare i protocolli che quasi dappertutto sono stati siglati con gli uffici di sorveglianza, per ulteriormente ridurre le richieste di indagine sociale-familiare necessarie per la concessione delle misure alternative alla detenzione (senza contare che la giustizia riparativa è stata prevista dalla legge Cartabia anche in seno alla gestione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, potendo essere valutata in sede di declaratoria di estinzione della pena).

Particolare criticità comporterà il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** disposto in conversione della pena pecuniaria non pagata per insolvibilità del condannato che non abbia potuto pagare a causa delle proprie condizioni economiche e patrimoniali ai sensi dell'art. 103, 1° comma l.n. 689/1981. Ulteriore aggravio di lavoro per la magistratura di sorveglianza consegnerà infatti alla necessità di fare un'istruttoria apposita al fine di distinguere il condannato che non vuole pagare, il quale si vedrà convertire la multa o l'ammenda in semilibertà sostitutiva ex art. 102, 1° comma, l.n. 689/1981, da quello che non può pagare a causa delle proprie condizioni economiche e patrimoniali, il quale si vedrà convertire la pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilità: ciò a causa della notoria non fluidità dei rapporti tra gli uffici di sorveglianza e gli organi della Guardia di Finanza, i quali ultimi si interfacciano molto più volentieri con gli organi del pubblico ministero.

2. Il **sistema applicativo Sius**, in dotazione agli Uffici di sorveglianza, non è stato ancora adeguato a recepire la gestione delle due pene sostitutive di competenza del magistrato



di sorveglianza (semilibertà sostitutiva e detenzione domiciliare sostitutiva) (a dire il vero, l'applicativo non risulta aggiornato nemmeno dopo la mini- riforma dell'ordinamento penitenziario del 2018);

3. I magistrati di sorveglianza che devono gestire le pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare sono oggi costretti per così a "subire" giudizi prognostici cui essi non hanno partecipato ed i cui termini sarebbero più comprensibili se il giudice che ha applicato quelle pene trasmettesse loro il fascicolo processuale: noto invece la fatica, per non dire il fastidio, che si crea ogni volta che si fanno richieste di questo tipo.

Quanto alla **detenzione domiciliare**, le prescrizioni appaiono spesso non in linea con quelle usualmente adottate dalla magistratura di sorveglianza del distretto di appartenenza, con la conseguenza della necessaria rimodulazione delle prescrizioni ad opera del magistrato di sorveglianza, pur nel rispetto dei più larghi limiti della misura oggi contrassegnati dall'art. 56 l.n. 689/1981.

Sarebbe dunque buona cosa istituire una forma di coordinamento tra i giudici della cognizione e la magistratura di sorveglianza del distretto al fine di eliminare le disomogeneità più evidenti, quali ad esempio quella relativa alla libertà di movimento nell'intera regione: quantunque essa risulta garantita di *default* dal n. 3 del 1° comma dell'art. 56 *ter* l.n. 689/1981, salva contraria determinazione del giudice, va detto che i magistrati di sorveglianza generalmente concedono libertà di movimento nell'ambito del Comune, o al massimo nell'ambito della provincia; quanto al divieto di frequentare estranei, il n. 2 del 1° comma dello stesso art. 56 *ter* appare abbastanza in linea con le attuali prescrizioni usate in sorveglianza, anche se permane la necessità di autorizzare l'ingresso a persone non conviventi, quali gli amici ed i compagni di scuola dei figli.

Vi sono poi obblighi non espressamente disciplinati dalla legge, ma che sono ordinariamente disposti nelle ordinanze della magistratura di sorveglianza, sui quali è necessario che i giudici della cognizione trovino necessarie forme di coordinamento (mi riferisco all'obbligo di garantire il funzionamento del campanello; a quello di indicare il numero dell'utenza telefonica fissa o mobile, all'avvertimento che le modalità di controllo delle forze dell'ordine devono essere le meno invasive possibili giusta il disposto del novellato art. 58, 3° comma o.p.).

4. Il denunciato difetto di coordinamento deriva dalla norma di cui al novellato art. 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ("**Revoca per inosservanza delle prescrizioni**"), il quale non consente al magistrato di sorveglianza di prontamente "reagire" in caso di violazioni gravi o reiterate degli obblighi e delle prescrizioni, essendogli inibito in tal caso di immediatamente disporre la carcerazione del condannato ai sensi dell'art. 51 *ter*



della legge 26 luglio 1975, n. 354: egli è infatti obbligato a fissare udienza monocratica partecipata ai sensi del 3° comma del citato art. 66, con evidente frustrazione delle esigenze connesse alla prontezza dell'intervento giudiziario e disparità di trattamento con i condannati ammessi alle misure alternative della semilibertà e della detenzione domiciliare.

Per tornare all'esempio di Udine che ho appena fatto, per disporre le cinque revoche è stato necessario fissare udienza di sorveglianza, emettere il decreto di citazione a giudizio, rispettare il termine dilatorio a comparire, nominare il difensore d'ufficio e concordare col P.M. la fissazione di un'udienza fuori sacco.

Le prospettive di riforma

Quanto alle prospettive di riforma, l'applicazione delle pene sostitutive riscuoterebbe maggior successo ove si allargasse l'area della loro applicabilità.

Ad esempio si potrebbe stabilire che il limite dei quattro anni di pena valga non solo in relazione alla pena che il giudice della cognizione decide di infliggere, ma valga anche nel caso in cui i 4 anni siano il residuo di una pena superiore, tenendo cioè conto del presofferto trascorso in custodia cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari.

Anche se la Cassazione si è già espressa in almeno due occasioni in senso contrario (Cass. pen., 1, n. 48868 del 11.10.2023, Delorier; Cass. pen., 1, n. 2356 del 12.10.2023, Rv. 285584-01), io ritengo utile richiamare quanto già avvenuto con riguardo all'affidamento in prova al servizio sociale, che era concedibile solo quando la pena era uguale od inferiore a tre anni: ci si chiedeva se potesse trattarsi anche di pena residua, e non solo di pena inflitta.

Dopo due contrastanti pronunce delle sezioni unite, entrambe dell'anno 1989 (la prima, negativa, n. 6 del 26.4.1989, Rv. 181319-01; la seconda, positiva, n. 20 del 16.11.1989, Rv. 182824-01), è intervenuto a chiarire le cose (peraltro dopo l'intervento della Corte costituzionale: v. sentenza 11 luglio 1989, n. 386, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 47 o.p. nella parte in cui non prevedeva che ai fini della determinazione del limite dei 3 anni non si dovesse tener conto anche della pena espiata) l'articolo 14 *bis* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, che - con norma di interpretazione autentica - ha stabilito che quel limite andava interpretato nel senso che doveva trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive.



Osservo che l'udienza di *sentencing* di cui al 2° comma dell'art. 545 *bis* c.p.p., è caratterizzata dal fatto che il giudice può richiedere le informazioni necessarie non solo all'Uepe e alle forze dell'ordine, ma anche ai Servizi per le Dipendenze, potendo di conseguenza esaminare i programmi terapeutici che il condannato "abbia in corso o ai quali intenda sottoporsi".

Si pensi al caso del tossicodipendente che dopo il commesso reato sia stato preso in carico da un Serd che gli abbia confezionato un programma terapeutico il quale abbia già iniziato a dare i suoi frutti, garantendo l'astensione dall'uso di sostanze e quel poco di equilibrio economico garantitogli da una borsa lavoro.

Se questo soggetto ha un presofferto tale da ricondurre la pena residua al limite di anni 4, non si vede perché egli non possa chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva per il solo fatto che il *quantum* della pena irrogatagli o applicatagli supera gli anni 4: questo soggetto dovrà allora attendere molti mesi, a volte diversi anni, prima di trovarsi di fronte a un Tribunale di sorveglianza che gli conceda l'affidamento terapeutico ovvero la detenzione domiciliare, con possibilità di uscire per recarsi al Serd e per continuare la borsa lavoro, ammesso e non concesso che questa sia ancora in piedi.

Dal punto di vista pratico non vedo difficoltà: sarà sufficiente che il P.M. d'udienza si prepari una scheda con l'annotazione del presofferto per consentire al giudice di stabilire se il residuo sarà uguale od inferiore a 4 anni.

Altra riforma utile, ma in direzione opposta, nel senso che potrebbe partire da come è strutturata la pena detentiva sostitutiva per consentire l'ampliamento della giurisdizione di sorveglianza, potrebbe essere costituita dall'allargare le maglie dell'art. 94 d.p.r. n. 309/1990, consentendo l'affidamento in prova in casi particolari non solo ai soggetti tossico ed alcolodipendenti, ma anche ai soggetti affetti da ludopatia, secondo quanto oggi espressamente dispone il 3° comma dell'art. 58 l.n. 689/1981.

Desidero segnalare che all'attenzione della Consulta è stata posta una q.l.c. avanzata nel 2023 dal Tribunale di Sorveglianza di Trieste relativa all'ingiustificata disparità di trattamento relativa alla detenzione domiciliare, che la legge Cartabia prevede sia applicabile quando la pena sia uguale od inferiore ad anni 4, mentre l'articolo 47 *ter*, comma 1 *bis* o.p. prevede sia applicabile entro il più basso limite dei 2 anni di pena.

Se è vero che la detenzione domiciliare da ordinamento penitenziario e la detenzione domiciliare sostitutiva sono istituti diversi, è anche vero che le stesse si sostanziano in altrettante forme di esecuzione della pena alternativa al carcere.



Anche la detenzione domiciliare da ordinamento penitenziario, per come viene concretamente gestita da molti magistrati di sorveglianza grazie al richiamo all'art. 284 c.p.p. disposto dal 4° comma dell'art. 47 *ter* o.p., è compatibile con delle prescrizioni larghe e aperte come quelle che caratterizzano la corrispondente pena sostitutiva: entrambe tali forme di pena partecipano della funzione rieducativa voluta dall'articolo 27 Cost., per cui una loro assimilazione quanto ai limiti di pena che ne consentono l'applicazione sarebbe dunque auspicabile.

Ciò non toglie che la diversità tra i due istituti renda oggi possibile ipotizzare la possibilità di svolgere la detenzione domiciliare sostitutiva **anche all'estero**.

In questo senso si è espressa la relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione a proposito della legge Cartabia⁴, secondo cui "...i caratteri della detenzione domiciliare sostitutiva sembrerebbero tali da poter far ritenere che tale pena sostitutiva partecipi del denominatore comune delle misure previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 38 del 2016, che sono caratterizzate dallo svolgersi nella comunità esterna, ove il condannato è collocato con margini più o meno estesi di libertà; dall'imporre allo stesso comportamenti positivi variamente configurati, comunque volti al reinserimento sociale, sotto la promozione, la consulenza e l'assistenza di organi pubblici, eventualmente accompagnati da prescrizioni e limitazioni capaci di contribuire alla sicurezza pubblica; dal condizionare la risoluzione dell'espiazione penale in atto alla tenuta e alla riuscita di tali comportamenti...".

G.M. Pavarin

⁴ www.cortedicassazione.it, Relazione su novità normative - La Riforma Cartabia - settore penale, p. 207.